

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Micologica ed Ecologica Romana (A.M.E.R.)"

TITOLO I- DENOMINAZIONE – SEDE – DISCIPLINA - DURATA

Art. 1 – Denominazione.

- 1.1. Ai sensi del D. Lgs n° 117 del 3 luglio 2017, viene costituita come Ente del Terzo Settore una Associazione di Promozione Sociale riconosciuta che viene chiamata "Associazione Micologica ed Ecologica Romana" (in breve "A.M.E.R."), da ora in avanti denominata "Associazione". Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà completata con l'acronimo APS: "Associazione Micologica ed Ecologica Romana - APS" (in breve "A.M.E.R. - APS"), che costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.2. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto; pertanto non è consentito distribuire, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
- 1.4. L'Associazione esprime la continuità ideale dell'A.M.E.R. - Associazione Micologica ed Ecologica Romana (ente non profit di tipo associativo svolgente attività culturale) costituita in Roma il 10 aprile 1973 e trasformata in ONLUS IL 30/09/2004, con finalità di studio della micologia e delle sue relazioni con la botanica, la medicina, la biologia, la biochimica e l'ecologia, allo scopo di migliorare il patrimonio ambientale e di accrescerne le conoscenze.

Art. 2 – Sede.

- 2.1. L'associazione ha sede attualmente a Roma in via Tuscolana n° 548 e opera su tutto il territorio nazionale e all'estero.
- 2.2. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza modificare lo statuto.
- 2.3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – Disciplina

- 3.1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- 3.2. L'Associazione agisce ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3.3. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, non temporaneità del rapporto associativo.
- 3.4. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte gratuitamente e rispettano il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
- 3.5. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.6. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità.
- 3.7. E' esclusa qualsiasi attività partitica, sindacale, professionale o di categoria ovvero la tutela economica degli associati.

Art. 4 – Durata

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 7 – Soci.

- 7.1. Il numero degli associati è illimitato e tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
- 7.2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate alla realizzazione dei fini istituzionali, ne condividono spirito e ideali, collaborano per perseguirli secondo le possibilità e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 7.3. La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
- 7.4. L'attività degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo;
- 7.5. Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci comunicato dall'associato all'atto della domanda di iscrizione. La variazione del domicilio degli associati deve essere comunicata all'Associazione con lettera raccomandata o con mezzo informatico o telematico ed ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione.
- 7.6 Le persone giuridiche sono rappresentate all'interno dell'Associazione da una persona fisica indicata dall'organo amministrativo dell'Ente.

Art. 8 – Ammissione.

- 8.1. La domanda di ammissione è avanzata al Consiglio Direttivo per scritto dal richiedente e dovrà contenere
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 8.2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 8.3. Il Consiglio Direttivo ammette il nuovo socio o respinge la sua domanda entro 60 giorni, motivando la propria decisione; in caso di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
- 8.4. L'accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato socio.
- 8.5. Per la domanda di ammissione e per ogni altro caso in cui nel presente Statuto si utilizza la locuzione "per scritto", deve intendersi che è valida ogni comunicazione scritta ed inviata anche tramite messaggio elettronico (e-mail) o altro dispositivo, purché documentabile.
- 8.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9 – Diritti dei soci.

- 9.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e in particolare:
- Consultare gratuitamente la Rivista Micologica Romana pubblicata nel sito dell'Associazione, limitatamente agli anni di iscrizione;
 - Partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi dell'Associazione e di esservi eletti;
 - Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - Frequentare i locali dell'Associazione;
 - Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - Essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e se preventivamente autorizzate;

12.2. Le cariche sono elettive e gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Art. 13 – Assemblea.

13.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali.

13.2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

13.3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14 - Convocazione

14.1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (in caso di sua assenza o impedimento, del Segretario Generale) almeno una volta all'anno entro il mese di aprile e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

14.2. L'Assemblea può essere chiesta da un terzo dei soci, facendone richiesta scritta al Presidente. La richiesta deve contenere le motivazioni della convocazione e gli argomenti che si vogliono inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente prende atto ed entro 30 giorni convoca l'Assemblea.

14.3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza, di prima e di eventuale seconda convocazione.

14.4. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo alla prima.

14.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario Generale; in loro assenza assumeranno il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea, nell'ordine, i due Consiglieri più anziani.

Art. 15 – Validità dell'Assemblea.

15.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

15.2. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

15.3. L'Assemblea ha facoltà di stabilire un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 16 – Votazione.

16.1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e comunque in conformità alle previsioni di legge nonché alle disposizioni previste dal presente statuto.

16.2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

16.3. Per le modifiche dello statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16.4. Le votazioni sono palesi tranne quelli riguardanti i soci.

Art. 17 – Delibere. Verbalizzazione. Vincolo.

17.1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente.

17.2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

17.3. Ogni socio dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.

17.4. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche gli assenti ei dissenzienti.

Art. 18 - Deleghe.

18.1. Ogni socio possiede un solo voto.

18.2. Le persone giuridiche sono rappresentate in Assemblea dal proprio Presidente o da persona da lui delegata per scritto.

18.3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

18.4. Nessun socio può ottenere un numero di deleghe superiori a due.

22.3. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

22.4. Il Consiglio Direttivo:

A - elegge al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale;

B - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

C - provvede, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, alla stesura del Rendimento Economico Finanziario Annuale, del bilancio consuntivo e delle rispettive relazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

D - determina l'importo annuo delle quote associative;

E - stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

F - nomina il Presidente, il Direttore ed il Vice Direttore del Comitato Scientifico;

G - nomina il Comitato di Redazione;

H - conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini istituzionali statutarî;

I - compila le liste elettorali e indice le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità stabilite dall'assemblea;

L - istituisce e sopprime sedi associative secondarie;

M - dà e concede adesioni e partecipazioni ad altri enti aventi attività e fini analoghi a quelli dell'Associazione;

N - delibera l'ammissione di nuovi soci;

O - delibera l'esclusione di soci e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea;

P - procede alla cooptazione di membri di cui al punto 21.3 e 21.6;

22.5. Il Consiglio Direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. Potrà a tal fine, se ritenuto necessario, compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Art. 23 - Convocazione.

23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

23.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta (anche posta elettronica) contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante altro mezzo di telecomunicazione (telegramma o posta elettronica) almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

23.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 24 - Funzionamento

24.1. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Segretario Generale o, in mancanza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio più anziano.

24.2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o, in mancanza, da persona designata da chi presiede la riunione.

24.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

24.4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

24.5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto al voto, il Garante, il Revisore dei Conti, il Direttore del Comitato Scientifico.

Art. 25 - Presidente.

25.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

25.2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 26 - Poteri

26.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno quali, ad esempio,

30.2. Per le attività scientifiche il Comitato può disporre della biblioteca e dei supporti scientifici che il Consiglio Direttivo delibera di mettere a disposizione anche con eventuali programmi di spesa. Esso assume la struttura approvata dal Consiglio Direttivo.

30.3. La qualifica di membro del Comitato Scientifico viene conferita dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione sia direttamente che su proposta del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca della detta qualifica.

30.4. Il Comitato è composto da un numero illimitato di membri. E' presieduto dal Presidente o in sua vece dal Direttore, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo, i quali hanno il compito di garantire la continuità dei programmi dell'Associazione. Al Vice Direttore è affidato il compito di assegnare gli incarichi necessari allo svolgimento delle varie attività.

30.5. La carica di Componente il Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche associative.

Art. 31 – Comitato di Redazione

31.1 Il Comitato di Redazione rappresenta uno strumento operativo al servizio dell'Associazione, all'indirizzo della quale deve adeguarsi agendo in armonia con il Consiglio Direttivo. Esso assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 – Sezioni dell'A.M.E.R.

33.1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Sezioni locali dell'A.M.E.R. disciplinandone le modalità di costituzione e funzionamento.

33.2. Le Sezioni dovranno inviare alla Sede dell'A.M.E.R. gli elenchi nominativi degli iscritti e le quote associative come da apposito Regolamento.

TITOLO V - PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO

Art. 33 - Libri sociali

33.1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro di prima nota cassa;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri organi sociali che sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

Art. 34 - Indicazione delle Risorse

34.1. Le Risorse per la gestione sono costituite:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità dei fini istituzionali dell'Associazione
- c) da ogni altro contributo o finanziamento dello stato, delle istituzioni, degli enti pubblici e degli organismi internazionali;
- d) dai contributi di privati (persone fisiche e giuridiche);
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti non vincolati;
- f) da entrate patrimoniali;
- g) da eventuali entrate per servizi prestati in attuazione di attività istituzionali statutarie;
- h) da entrate per attività diverse da quelle elencate all'Art.5 del CTS, purchè connesse e dipendenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

L'accettazione di eventuali lasciti o donazioni è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 35–Patrimonio

35.1. Il Patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 15.000,00 costituito per il riconoscimento come persona giuridica;